

- (5) Con sentenza del 10 settembre 2008 ⁽¹⁾, interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 ⁽²⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat («Kirovo»), appartenente alla OJSC UCC UralChem («Uralchem»). Con il regolamento (CE) n. 989/2009 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto, il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (47,07 EUR per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
- (6) Con decisione 2012/629/UE ⁽⁴⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.
- (7) In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽⁵⁾, la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 ⁽⁶⁾. Tale inchiesta è denominata «ultimo riesame in previsione della scadenza».
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione ⁽⁷⁾ che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considera la ristrutturazione di Kirovo quale succursale di Uralchem.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 ⁽⁸⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per la Acron Holding, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.
- (10) Le misure attualmente in vigore assumono la forma di un dazio fisso per tonnellata e si basano sul margine di pregiudizio, salvo per EuroChem. Il livello per EuroChem è stato stabilito nel riesame del 2008, sulla base del margine di dumping.

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (11) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dalle seguenti otto associazioni di agricoltori europee («il richiedente»): Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales («AGPB», Francia), Confederazione Italiana Agricoltori («CIA», Italia), Confagricoltura (Italia), Coop de France (Francia), Irish Farmers' Association («IFA», Irlanda), Office of Finnish Agriculture («MTK», Finlandia), National Farmers' Union («NFU», UK), e Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos («UPA», Spagna). La portata della domanda era limitata all'esame del pregiudizio. Il richiedente ha fatto presente che gli agricoltori dell'Unione, in quanto utilizzatori di nitrato di ammonio, risentono negativamente delle misure antidumping ormai in vigore da oltre vent'anni, e che la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione andrebbe riesaminata in considerazione di cambiamenti di carattere duraturo.
- (12) In via separata, il richiedente ha anche invitato la Commissione a sospendere immediatamente le misure conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (13) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 17 agosto 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di portata limitata all'esame del pregiudizio.

⁽¹⁾ Causa T-348/05.

⁽²⁾ Causa T-348/05 INTP.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2012/629/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 277 dell'11.10.2012, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 13).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 10).

⁽⁹⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 15).

